

COMUNE DI BELMONTE PICENO

Codice 44008

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DELLA  
GIUNTA COMUNALE

-----  
DELIBERAZIONE NUMERO 18 DEL 26-06-20  
-----

OGGETTO:

TASSA RIFIUTI (TARI) - PROPOSTA AL CONSIGLIO E IN=  
DIRIZZI AGLI UFFICI COMUNALI PER IL DIFFERIMENTO  
DEI TERMINI E AGEVOLAZIONI

-----  
L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di giugno alle ore  
12:50, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta  
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei  
signori:

=====

BASCIONI IVANO	SINDACO	P
DARI CLAUDIA	VICE SINDACO	P
SONAGLIONI ALBERTO	ASSESSORE	P

=====

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

Sig. GIORGIO MARIAROSARIA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il  
Sig. BASCIONI IVANO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta  
Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri, in data 31/01/2020, ha adottato specifica deliberazione con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO dell'attuale emergenza nazionale riferita all'epidemia COVID-19, di portata straordinaria per diffusione e restrizioni lavorative ed economiche dei contribuenti e considerato che le predette misure rischiano di determinare ricadute sul tessuto socio-economico ed impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere famiglie e attività economiche;

EVIDENZIATO, come peraltro affermato anche dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA), nella propria deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, che:

- a seguito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti che possono riverberarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali anche tra gli enti locali e i vari gestori del servizio, con potenziali criticità sia per la finanza locale che per gli operatori e, di riflesso, per l'intera filiera settoriale;
- al fine di porre in essere le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile, con deliberazione 102/2020/R/RIF, l'Autorità ha prospettato l'effettuazione – nell'ambito della definizione di provvedimenti urgenti – di verifiche e approfondimenti per l'individuazione di misure volte alla mitigazione degli effetti derivanti dalla situazione emergenziale sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, al fine di garantire la continuità nei servizi essenziali, la tutela dell'utenza, tenuto conto dei profili rilevanti di finanza locale;
- contestualmente l'Autorità ha richiesto agli Enti territorialmente competenti e ai gestori che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, ogni informazione utile specificamente riconducibile all'emergenza COVID-19, con particolare riferimento:
  - a) agli eventuali oneri aggiuntivi emersi nell'ambito delle attività gestionali, precisandone incidenza e tipologia;
  - b) alle eventuali attività gestionali maggiormente impattate, fornendo elementi per una corretta valutazione dei possibili effetti in termini di mantenimento o miglioramento dei livelli di qualità, nonché di modifica o invarianza del perimetro gestito;
  - c) alle possibili criticità connesse alla gestione tariffe e rapporti con gli utenti, indicando elementi utili a valutarne le ricadute in termini di previsioni di riscossione, nonché segnalando eventuali categorie di utenti maggiormente meritevoli di tutela;
- in risposta alla suddetta richiesta, sono stati presentati contributi da parte di associazioni di consumatori domestici e rappresentative delle utenze produttive e commerciali, gestori del servizio e loro associazioni, Comuni e loro associazione, altri Enti territorialmente competenti e Consorzi di filiera, evidenziando le difficoltà emergenti e fornendo all'Autorità utili elementi

- per calibrare la valutazione di soluzioni urgenti nell'ambito del vigente quadro regolatorio, rendendo più efficace l'impiego di taluni strumenti rispetto alle criticità riscontrate;
- per quanto di interesse in questa sede, con specifico riguardo al punto sub c), dai contributi ricevuti emerge, in primo luogo, la necessità di linee guida centralizzate e coordinate in modo da garantire uniformità di trattamento agli utenti, sia domestici che non domestici, su tutto il territorio nazionale. In particolare, sono state rappresentate:
    - A. le diverse iniziative intraprese dai Comuni sul posticipo della bollettazione agli utenti e sul differimento dei termini di pagamento della TARI alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in periodi variabili, fino a tutto il 2020 almeno, con importanti ripercussioni in termini di riduzione della liquidità a disposizione delle amministrazioni comunali e, conseguentemente, dei gestori, sia in caso di applicazione del tributo da parte dell'Ente locale, sia in caso di fatturazione diretta all'utenza del corrispettivo tariffario da parte del gestore, con gravi ricadute sulla tenuta economico finanziaria dell'intera filiera;
    - B. la necessità (segnalata in particolare dalle associazioni rappresentative delle utenze produttive industriali e commerciali) di garantire misure di sostegno per gli utenti non domestici che: *i)* abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali; *ii)* pur legittimati a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell'attività (ad esempio, per le difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda);
    - C. l'importanza di assicurare un'adeguata e capillare informazione agli utenti, anche attraverso metodi tradizionali nei confronti delle fasce di popolazione maggiormente in difficoltà e con scarso accesso alla rete informatica, in relazione alle nuove disposizioni per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, in particolare nei casi di persone risultate positive al COVID-19 o collocate in quarantena;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, **ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI)** e, contestualmente, ha stabilito, tra l'altro, che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 659 e 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, sostanzialmente, continua a disciplinare l'attuale assetto normativo riguardante la possibilità di introdurre riduzioni ed esenzioni rispetto all'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI). In particolare:

- comma 659: *"Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:*
  - a) abitazioni con unico occupante;*
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*

- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
  - e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti“;
- comma 660: “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, **ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune**“;

ATTESO che l'attuale disciplina regolamentare riguardante il prelievo sui rifiuti (TARI) è contenuta nel “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, quanto meno per la Sezione dedicata alla TARI – fatta salva dal disposto di cui al citato art. 1, comma 639, della Legge n. 160/2019;

PRESO ATTO che il vigente regolamento comunale, come sopra approvato, non tiene conto delle possibili agevolazioni applicabili alla specifica situazione emergenziale attualmente in corso, con particolare riferimento alle utenze non domestiche che, sulla base delle disposizioni e delle normative nazionali, hanno dovuto osservare forzatamente un periodo di chiusura delle attività, all'interno del quale non si è verificata la produzione di rifiuti solidi urbani o ad essi assimilati;

PRESO ATTO, inoltre, che il medesimo regolamento comunale prevede, in condizioni ordinarie, il pagamento del tributo in due rate annuali scadenti nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno di imposta;

RITENUTO che, in ragione dello stato di crisi sanitaria e socio-economica, venutosi a creare per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia necessario prevedere, nelle more dell'adozione di uno specifico provvedimento regolamentare da parte del Consiglio Comunale, all'emanazione di alcune prime misure straordinarie di indirizzo, anche di carattere operativo e gestionale, con il quale conformare l'operato dell'ufficio tributi comunale alle predette esigenze, il tutto allo scopo di mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti, sulle varie categorie di utenze, derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale di provvedimenti normativi atti a contrastare l'emergenza da COVID-19;

DATO ATTO, a riguardo, che l'adozione della presente deliberazione è mirata a fornire uno specifico atto di indirizzo al Consiglio Comunale, per i provvedimenti regolamentari di propria competenza, ed all'ufficio tributi, per la prossima attività di “bollettazione” e di recapito degli avvisi di pagamento, che tenga conto, per le ragioni sopra esposte, quanto meno delle seguenti direttive:

- A) per le utenze non domestiche: applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147 del 27/12/2013, delle riduzioni/esenzioni dal tributo, rapportate al periodo di chiusura delle attività, sulla base delle norme nazionali;
- B) per le utenze domestiche e non domestiche: posticipo delle rate di scadenza della TARI, secondo il seguente schema:
- a. anno di competenza 2020: rate scadenti il 30/11/2020, 31/01/2021;
  - b. anno di competenza 2021: rate scadenti il 31/07/2020 e 31/12/2020;
  - a. anno di competenza 2022 e seguenti: rate scadenti il 30/06/2020 e 31/12/2020 di ciascun anno, ripristinando, in tal modo, le originarie scadenze fissate dal regolamento comunale IUC, componente TARI.

CONSIDERATO che la predetta riduzione della tassa rifiuti, da riconoscersi proporzionalmente al periodo di chiusura delle attività, è attuata ai sensi del citato art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e, pertanto, il minore gettito, sommariamente stimato in euro 18-20 mila euro, è da imputarsi al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, iscrivendo una corrispondente minore entrata, ovvero prevedendo un adeguato stanziamento di spesa come fondo in grado di riequilibrare la minore risorsa disponibile;

CONSIDERATO, altresì, che l'attuazione della predetta politica agevolativa, riferibile al posticipo delle scadenze per il pagamento del tributo, allo stato attuale, tenendo conto anche del piano degli andamenti dei flussi di cassa, appare verosimile che l'Ente non dovrà ricorrere all'anticipazione di tesoreria per gli esercizi 2020 e 2021;

DATO ATTO che, allo stato attuale, è vigente e pienamente operante la normativa di cui all'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prescrive quanto segue: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con la Legge 24/04/2020, n. 27, il quale, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, ha ulteriormente differito, al 31/07/2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997 in merito alla potestà regolamentare dei Comuni in merito alle proprie entrate tributarie;

CONSIDERATO che:

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, salvaguarda espressamente le esigenze di semplificazione;
- l'articolo 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le disposizioni sullo Statuto dei diritti del contribuente, impone alle amministrazioni di assumere idonee iniziative affinché il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli;
- alla luce di tali principi si ritiene che gli enti locali possano, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal Legislatore;
- per quanto concerne poi le modalità con cui tale facoltà può essere esercitata, si precisa che il potere di differimento dei termini di versamento rientra, di norma, nelle competenze del Consiglio Comunale. In merito però devono essere fatte alcune precisazioni dal momento è stato chiesto se la facoltà in esame possa essere esercitata anche dalla Giunta Comunale. Al riguardo, occorre evidenziare che si ritiene percorribile la possibilità di procedere in tal senso mediante il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale. Tale impostazione del resto è ammessa pacificamente dalla giurisprudenza. Il Consiglio di Stato, infatti, nelle sentenze n. 4435 e 4436 del 2018 ha considerato valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche tardivamente, dal Consiglio Comunale;

RICHIAMATA, a riguardo, la Risoluzione ministeriale n. 5/DF dell'8/06/2020, recante "*Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti*";

DATO ATTO che la presente delibera sarà sottoposta a conferma del Consiglio Comunale entro il termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, stabilito dalle norme nazionali;

DATO ATTO che il presente provvedimento garantisce gli equilibri e il pareggio del Bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*";

VISTO il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157 del 19/12/2019 (c.d. collegato fiscale alla manovra 2020), recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita *“1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente”*;

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale,

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità,

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 30/06/2020 ad oggetto "*Nomina dei Responsabili dei servizi e dei settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del Tuel, per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2020*" con il quale si attribuiscono le funzioni dirigenziali del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

#### SI PROPONE

- A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- B) DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.
- C) DI RICONOSCERE, con il presente atto di indirizzo, le agevolazioni TARI di riduzione/esenzione dal tributo delle utenze non domestiche, applicabili ai sensi dell'art. 1, comma ai sensi della Legge n. 147 del 27/12/2013, rapportate al periodo di chiusura delle attività, sulla base delle norme nazionali.
- D) DI POSTICIPARE, per quanto in premessa esposto e motivato, le scadenze dei pagamenti TARI da applicare ai contribuenti delle utenze domestiche e non domestiche, secondo il seguente schema:
  - c. anno di competenza 2020: rate scadenti il 30/11/2020, 31/01/2021;
  - d. anno di competenza 2021: rate scadenti il 30/09/2021 e 31/12/2021;
  - e. anno di competenza 2022 e seguenti: rate scadenti il 30/06/2020 e 31/12/2020 di ciascun anno, ripristinando, in tal modo, le originarie scadenze fissate dal regolamento comunale IUC, componente TARI.

- E) DI DARE ATTO che la riduzione della tassa rifiuti, da riconoscersi proporzionalmente al periodo di chiusura delle attività, è attuata ai sensi del citato art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e, pertanto, il minore gettito, sarà imputato al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, con iscrizione di una corrispondente minore entrata, ovvero con la previsione di un adeguato stanziamento di spesa come fondo in grado di riequilibrare la minore risorsa disponibile.
- F) DI DARE ATTO che l'attuazione della predetta politica agevolativa, riferibile al posticipo delle scadenze per il pagamento del tributo, allo stato attuale, /e/nendo conto anche del piano degli andamenti dei flussi di cassa, appare verosimile che l'Ente non dovrà ricorrere all'anticipazione di tesoreria per gli esercizi 2020 e 2021.
- G) DI DARE ATTO che il presente provvedimento, costituendo un atto di indirizzo al Consiglio ed all'ufficio tributi, sarà sottoposto a conferma del Consiglio Comunale entro i termini previsti dalle normative nazionali per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.
- H) DI DARE ATTO che il Responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale provvederà, tra l'altro, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente,

SI PROPONE

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Servizi Finanziario e Amministrativo per

quanto concerne la regolarità tecnica, contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art.6/bis della Legge n. 241/1990;

Con votazione palese unanime;

#### DELIBERA

A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

B) DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.

C) DI RICONOSCERE, con il presente atto di indirizzo, le agevolazioni TARI di riduzione/esenzione dal tributo delle utenze non domestiche, applicabili ai sensi dell'art. 1, comma ai sensi della Legge n. 147 del 27/12/2013, rapportate al periodo di chiusura delle attività, sulla base delle norme nazionali.

D) DI POSTICIPARE, per quanto in premessa esposto e motivato, le scadenze dei pagamenti TARI da applicare ai contribuenti delle utenze domestiche e non domestiche, secondo il seguente schema:

- f. anno di competenza 2020: rate scadenti il 30/11/2020, 31/01/2021;
- g. anno di competenza 2021: rate scadenti il 30/09/2021 e 31/12/2021;
- h. anno di competenza 2022 e seguenti: rate scadenti il 30/06/2020 e 31/12/2020 di ciascun anno, ripristinando, in tal modo, le originarie scadenze fissate dal regolamento comunale IUC, componente TARI

E) DI DARE ATTO che la riduzione della tassa rifiuti, da riconoscersi proporzionalmente al periodo di chiusura delle attività, è attuata ai sensi del citato art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e, pertanto, il minore gettito sarà imputato al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, con iscrizione di una corrispondente minore entrata, ovvero con la previsione di un adeguato stanziamento di spesa come fondo in grado di riequilibrare la minore risorsa disponibile.

F) DI DARE ATTO che l'attuazione della predetta politica agevolativa, riferibile al posticipo delle scadenze per il pagamento del tributo, allo stato attuale, tenendo conto anche del piano degli andamenti dei flussi di cassa, appare verosimile che l'Ente non dovrà ricorrere all'anticipazione di tesoreria per gli esercizi 2020 e 2021.

G) DI DARE ATTO che il presente provvedimento, costituendo un atto di indirizzo al Consiglio ed all'ufficio tributi, sarà sottoposto a conferma del Consiglio Comunale entro i termini previsti dalle normative nazionali per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

H) DI DARE ATTO che il Responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile del Servizio Amministrativo di questo Comune il quale provvederà, tra l'altro, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

#### LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste in considerazione della necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente;

Con separata, palese ed unanime votazione;

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.

=====

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D.GLS.18/08/2000 N. 267 (T.U.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica e conformità  
dell'azione amministrativa,  
esprime

Parere: FAVOREVOLE

Data 26-06-20 Il responsabile del servizio

=====

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la regolarità contabile di  
e/copertura finanziaria,  
esprime parere: FAVOREVOLE

RAGIONERIA

Data 26-06-20 Il Responsabile del servizio

=====

**DELIBERA N.18**

**Seduta del 26-06-20**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to BASCIONI IVANO

**IL SEGRETARIO**  
F.to GIORGIO MARIAROSARIA

-----  
E' copia conforme all'originale.  
li, 06-10-20

IL SEGRETARIO  
GIORGIO MARIAROSARIA  
-----

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06-10-20, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.).

IL SEGRETARIO  
F.to GIORGIO MARIAROSARIA  
-----

**ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 06-10-20 al 21-10-20, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (T.U.), senza reclami.  
li, 22-10-20

IL SEGRETARIO  
F.to GIORGIO MARIAROSARIA  
-----

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 26-06-20  
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.);  
[ ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.).

IL SEGRETARIO  
F.to GIORGIO MARIAROSARIA  
-----